



COMUNE DI BELLUNO
(PROVINCIA DI BELLUNO)
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 24/08/2011

OGGETTO: L.R. 08/07/2011 N. 13 DI PROROGA, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 08/07/2009 N. 14 - INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETT.EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 4 DELLA STESSA L.R. 13/2011.

L'anno **DUEMILAUNDICI**, addì **VENTIQUATTRO**, del mese di **AGOSTO**, alle ore **15:00**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

PRADE ANTONIO	PRESENTE	LA GRUA FRANCESCO	ASSENTE
BALCON AVIO	PRESENTE	LOSEGO MATTIA	PRESENTE
BALCON CELESTE	PRESENTE	MARRONE ANTONIO	ASSENTE
BETTIOL STEFANO	ASSENTE	MASSARO JACOPO	PRESENTE
BORTOLUZZI LORENZO	PRESENTE	PALUMBO MICHELE	ASSENTE
CALDART EZIO	PRESENTE	PAVEI MAURO	PRESENTE
CASSOL MARIA TERESA	ASSENTE	PERALE MARCO	PRESENTE
COLLESELLI EUGENIO	PRESENTE	PINGITORE FRANCESCO	PRESENTE
COSTA PAOLO	PRESENTE	PIOL DOMENICA	PRESENTE
CUGNACH ORESTE	PRESENTE	RASERA BERNA FRANCESCO	ASSENTE
DA ROLD ORAZIO	PRESENTE	ROCCON LUIGI	ASSENTE
DE BONA GIORGIO	PRESENTE	ROCCON VANNI	ASSENTE
DE LORENZO SMIT CARLO	PRESENTE	SERAFINI SILVANO	PRESENTE
DE MOLINER ROBERTO	PRESENTE	SOMMAVILLA ATTILIO	ASSENTE
DE SALVADOR SILVANO	ASSENTE	STEFANI ARMANDO	PRESENTE
FASCINA ALBERTO	PRESENTE	STELLA ANDREA	PRESENTE
FONTANA GIOVANNI	PRESENTE	TOSCANO FEDERICA	PRESENTE
GARIBALDI MARCO	PRESENTE	UNEDDU ANTONIO	ASSENTE
GIANNONE BIAGIO	PRESENTE	ZERBINATI RUDI	PRESENTE
GIULIANA CARLO GUSTAVO	ASSENTE	ZOLEO MARIA CRISTINA	ASSENTE
HELLWEGER ROCCO B. ROBERTO	PRESENTE		

Totale presenti: **28** Totale assenti: **13**.

Partecipa il Segretario Generale **dott. ROBERTO NATALE**.

Il Signor **CUGNACH ORESTE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **FASCINA ALBERTO** e **BALCON CELESTE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. Urbanistica 23/04/2004 n. 11, "Norme per il Governo del Territorio" e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 21/10/2004 n. 20, L.R. 25/02/2005 n. 8, L.R. 02/12/2005 n. 23, L.R. 10/08/2006 n. 18, L.R. 26/06/2008 n. 4, L.R. 09/10/2009 n. 26, L.R. 16/02/2010 n. 11);
- la L.R. 08/07/2009 n. 14, "Intervento Regionale a sostegno del Settore Edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12/07/2007 n. 16, in materia di barriere architettoniche";
- la deliberazione della G.R.V. 04/08/2009 n. 2499, "Approvazione dell'integrazione delle linee guida di cui all'art. 2 della LR n. 4/2007";
- la deliberazione della G.R.V. 04/08/2009 n. 2508, "Caratteristiche tipologiche e dimensionali necessari per l'attuazione del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 14/2009";
- la deliberazione della G.R.V. 22/09/2009 n. 2797, di Approvazione della circolare del Presidente della G.R.V. 29/09/2009 n. 4;
- la L.R. 09/10/2009 n. 26, di modifica ed integrazione della L.R. 14/2009;
- la L.R. 08/07/2011 n. 13 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/2009 -Intervento regionale a sostegno del Settore Edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 16/2007 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";
- la Legge 12/07/2011 n. 106, "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13/05/2011 n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";
- il D.M. 02/04/1968 n. 1444;
- la L.R. 31/05/1980 n. 80, "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto";

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 28/07/2009 n. 35, di recepimento della L.R. 08/07/2009 n. 14 (pubblicata nel BUR 10/07/2009 n. 56 entrata in vigore in data 11/07/2009) recante: "Intervento regionale a sostegno del Settore Edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche", meglio conosciuta come "Piano Casa";
- la Legge Regionale 08/07/2011 n. 13 "Modifiche alla Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, "Intervento regionale a sostegno del Settore Edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12/07/2007 n. 16, in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23/04/2004 n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" (pubblicata nel BUR 08/07/2011 n. 50, entrata in vigore in data 09.07.2011);
- il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Consiliare 2^a - Urbanistica nella seduta del 22/08/2011, come da verbale agli atti del Servizio Ufficio di Piano Programmazione Urbanistica;

PREMESSO CHE:

- le novità più significative introdotte dalla nuova L.R. 13/2011 riguardano la proroga fino al 30/11/2013 del termine temporale, originariamente di ventiquattro mesi, di validità della L.R.

14/2009 e la possibilità della sua applicazione anche nei “Centri Storici”, per questi, limitatamente ai casi in cui l’edificio interessato sia già riconosciuto dallo strumento urbanistico privo di grado di protezione, oppure con possibilità di interventi che consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia o urbanistica, oltre alle seguenti modifiche e integrazioni:

- l’introduzione di un ulteriore bonus del 15% per gli ampliamenti già previsti, qualora vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che porti la prestazione energetica dell’edificio, come definita dal Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192, alla classe B;
 - la possibilità di utilizzare per l’ampliamento del 20%, i sottotetti esistenti al 31/05/2011;
 - la possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all’uso di tecniche costruttive dell’edilizia sostenibile ai sensi della L.R. 4/2007, anche in presenza di una parziale anziché integrale, demolizione dell’edificio interessato;
 - la possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici, con una specifica disciplina per quelli situati in zona impropria;
 - un ulteriore chiarimento sul concetto di “prima casa di abitazione”;
 - la completa esenzione del contributo di costruzione per gli interventi sugli edifici destinati alla “prima casa di abitazione” che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3kwh e la possibilità dei Comuni di ridurlo al 50% per gli interventi diversi da quelli sulla “prima casa di abitazione”;
- l’art. 8 della nuova L.R. 13/2011 dispone – tra l’altro che:
 - (comma 2) - Con l’entrata in vigore della presente Legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14;
 - (comma 3) - Le disposizioni di cui alla Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, come modificate dalla presente Legge, si applicano sin dall’entrata in vigore della presente Legge, salvo quanto previsto dal comma 4.
 - (comma 4) - I Comuni entro il 30/11/2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, come modificato dalla presente Legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, come modificati dalla presente Legge, con riferimento a:
 - a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
 - b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;
 - c) edifici produttivi;
 - d) edifici commerciali-direzionali.
 - (comma 5) - Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, come modificati dalla presente Legge, trovano integrale applicazione;

CONSIDERATO CHE:

- la scelta di applicare i contenuti della L.R. 13/2011 costituisce esercizio dell’autonomia costituzionalmente garantita agli Enti Locali di primo livello dall’art. 114 della Costituzione;
- lo scopo della L.R. 13/2011 è sostanzialmente quello di prorogare, con ulteriori possibilità di applicazioni e incrementi piano – volumetrici, le finalità della L.R. 14/2009, ossia consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia a seguito della perdurante crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla nuova situazione

tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici già tutelati con vincoli o gradi di protezione del P.R.G.;

- gli obiettivi della L.R. 14/2009 con la proroga, le modifiche ed integrazioni introdotte dalla nuova L.R. 13/2011, vengono perseguiti principalmente promuovendo e favorendo il rinnovo e l'ampliamento degli edifici esistenti, permettendo la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, oltre che di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari (serre bioclimatiche, pareti di accumulo, ecc.);
- l'agevolazione – già introdotta con la L.R. 14/2009 - consiste principalmente nell'attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e Regionali;
- gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, relativi alla “prima casa di abitazione” hanno già trovato immediata diretta applicazione con l'entrata in vigore, avvenuta il 09/07/2011, della stessa L.R. 13/2011;
- per gli altri interventi, diversi da quelli sulla “prima casa di abitazione”, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 8, comma 4, della stessa L.R. 13/2011, entro il termine perentorio del 30/11/2011, decorso inutilmente il quale gli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, trovano integrale applicazione;

VALUTATO CHE:

- in via generale non si ravvisano, anche alla luce degli interventi proposti in questi ultimi due anni di vigenza della L.R. 14/2009, motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale che inducano a introdurre particolari limiti e/o modalità di applicazione ai disposti della stessa L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011;
- diversamente per gli interventi nei “centri storici”, vista la particolarità dei loro complessi e articolati tessuti edilizi, ove sono interposti fabbricati di pregio o comunque tutelati ad altri di costruzione in epoca recente e/o di nessun valore architettonico – testimoniale oppure costituenti elemento di degrado, risulta necessario introdurre una procedura di controllo diretto da parte degli Uffici con espressione di un formale e vincolante parere sui proposti interventi;
- in tal senso, risulta necessario subordinare il rilascio o formazione dei titoli abilitativi (in sostanza Denuncia Inizio Attività e Permesso di Costruire) ad un separato preventivo parere o a un parere in fase endoprocedimentale della pratica edilizia, da parte del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana – Servizi alla Città o di un suo espresso delegato, potendo avvalersi – caso per caso – di esperti in materia di centri storici e del patrimonio edilizio storico, sia facenti parte del personale interno al Settore, sia rivolgendosi a professionisti esterni;
- per quanto non modificato e/o integrato dalla nuova L.R. 13/2011 e fatte salve le valutazioni di cui ai precedenti punti, risulta coerente mantenere la linea applicativa assunta per la L.R. 14/2009 con la succitata deliberazione di questo Consiglio Comunale 28/07/2009 n. 35, in particolare:
 - intendendo favorire gli interventi che utilizzino tecniche costruttive proprie della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili, attraverso il riconoscimento di un incentivo di carattere economico, ulteriore rispetto alle agevolazioni già concesse dalla L.R. 14/2009 n. 14, così come previsto dall'art. 7, comma 2 della medesima Legge, consistente nella riduzione del 20% del contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune;
 - applicare alle Denunce di Inizio Attività e Permessi di Costruire proposti al sensi della L.R. 14/2009 i medesimi diritti di segreteria inerenti ai corrispettivi titoli abilitativi per le normali attività edilizie;
- risulta inoltre opportuno, sempre per favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, applicare quanto ammesso dall'art. 7, comma 1bis, lett. b) della L.R. 14/2009, riducendo al 50% il contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (non cumulabile

con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune) per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh su edifici diversa dalla “prima casa di abitazione”, posto che per quelli sulla “prima casa di abitazione” opera l’esenzione del contributo ai sensi del disposto della lett. a) del suddetto comma 1 bis;

- poiché l’art. 7, comma 1, della L.R. 14/2009 stabilisce che per gli interventi di cui agli art. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, mentre ai sensi dell’art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, detto contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari, risulta necessario chiarire che quest’ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni planivolumetriche ammesse ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, trattandosi di normativa speciale, eccezionale e temporanea;
- il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno amministrativo di spesa, ma va evidenziato che le agevolazioni *ope legis* o assunte con la questa deliberazione di recepimento della L.R. 13/2011 di proroga, modifica ed integrazione della L.R. 14/2009, sull’esenzione o riduzione del contributo di costruzione, comporteranno per il Bilancio Comunale limitati introiti di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;

EVIDENZIATO CHE:

- risulta necessario determinare inequivocabilmente la delimitazione dei “centri storici”, come definiti dall’art. 2 del D.M. 02/04/1968 n. 1444, richiamato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 14/2009, precisando che tale art. 2 non riporta espressamente la dicitura di “centri storici”, ma introduce la zonizzazione, suddividendo il territorio in 6 zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F e ricomprende nella zona A: “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
- la L.R. 31/05/1980 n. 80, – Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto, ed in particolare l’art. 3 nella individuazione dei “Centri Storici” recita: “Fanno parte del centro storico le zone territoriali omogenee classificate come zone “A” dalla vigente legislazione urbanistica” e con i successivi art. 4 e 5 impone l’adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali la loro individuazione;
- nel giugno 1983 è stato pubblicato dalla Regione Veneto l’Atlante dei Centri Storici della Provincia di Belluno, dove viene individuata la perimetrazione dei centri storici ai sensi e con le modalità dell’art. 3 della L.R. 80/1980;
- il vigente P.R.G. del Comune di Belluno, approvato con deliberazione della G.R.V. 01/06/1999 n. 1866, ha attuato – tra l’altro - le disposizioni della succitata L.R. 80/1980 delimitando, dopo le analisi prescritte dalla citata Legge Regionale, puntualmente i centri storici classificandoli quali Zona Territoriale Omogenea “A”, limitatamente al centro storico principale ed ai borghi storici, mentre risulta carente di parte della schedatura dell’edificato per i centri storici minori;
- successivamente con deliberazione della G.R.V. 18/01/2002 n. 58, è stata approvata la variante parziale al P.R.G. che completa la schedatura degli edifici dei centri storici minori, ricadenti nella perimetrazione dei “Centri Storici minori - zone A” operata con la variante del 1999;
- anche ai fini dell’applicazione della L.R. 14/2009 così come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011, secondo quanto rilevabile e documentato dagli atti ed elaborati del vigente P.R.G. approvato con le succitate deliberazioni della G.R.V., la delimitazione dei “Centri Storici” viene confermata, su tutte le parti del territorio comunale coincidenti con le zone classificate Zona Territoriale Omogenea “A”;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE:

- sempre in tema di “Centri Storici” risulta necessario definire quali Gradi di Protezione assegnati ai singoli edifici precludono la possibilità di applicazione della L.R. 14/09 così come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011;
- il vigente P.R.G. e le relative Norme Tecniche di Attuazione (art. 1 paragrafo 1.3) individuano i Gradi di Protezione degli edifici (indistintamente da quelli ricompresi o meno nell’ambito della Zona Territoriale Omogenea “A”) e ne disciplinano gli interventi a seconda della tutela prevista estendendo le eventuali limitazioni e/o prescrizioni anche agli spazi esterni di immediata pertinenza quali corti e giardini;
- per i Gradi di Protezione di tutela più elevati e precisamente per: 1) Restauro Filologico; 2a) Restauro e Risanamento conservativo – edifici storici di rilievo e/o facenti parte di quinte; 2b) Restauro e Risanamento Conservativo – tessuto edilizio storico a vario livello di conservazione; 2c) Restauro e Risanamento conservativo – edifici rimaneggiati, non è ammesso alcun aumento volumetrico, né sostanzialmente la loro demolizione e ricostruzione;
- per i Gradi di Protezione di tutela intermedi: 3a) *Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici dei centri storici e dello spazio rurale anteriori al 1934 ben inseriti, con specifiche qualità di progetto*; 3b) *Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici anteriori al 1934 integrati nel tessuto storico*; 4) *Ristrutturazione Edilizia di Tipo B – edifici di epoca fascista e/o di autore, con valore testimoniale (che disciplina anche gli interventi sugli edifici privi del grado di protezione nelle Z.T.O. “A” dei centri storici minori)*; 5a) *Ristrutturazione Edilizia tipo C – edifici posteriori al 1934, integrati nel contesto, ma con alto grado di trasformabilità della facciata e del distributivo*; 5b) *Ristrutturazione Edilizia di tipo C – edifici da trasformare*, sono ammessi limitati ampliamenti del volume, ristrutturazioni con demolizioni di sostanziali parti e/o elementi e per il gradi 5a) e 5b) anche la loro completa demolizione e ricostruzione;
- per i Gradi di Protezione di nessuna tutela : 6) *Demolizione e Ricostruzione in sito*; 7) *Demolizione e Ricostruzione entro un piano di recupero*; 8) *Demolizione senza Ricostruzione*; sono ammessi rilevanti interventi di demolizione e ricostruzione e per il G. di P. 8 la sola demolizione;
- risulta opportuno valutare, oltre che il Grado di Protezione dell’edificio oggetto dell’intervento, anche il contesto in cui si inserisce e gli effetti conseguenti con particolare riferimento agli aspetti architettonici e compositivi, considerato la complessa articolazione del tessuto edilizio e infrastrutturale dei centri storici, specialmente quello della Città;
- sono comunque fatte salve - *ma si ritiene opportuno rammentarle, onde evitare ingiustificate aspettative, revisioni dei progetti, dinieghi e anche possibili contenziosi* - tutte le altre questioni di carattere normativo sulla sicurezza in generale (distanze strade e spazi pubblici, sismica, igienico sanitaria, strutturale, ecc.), sugli aspetti civilistici e condominiali (diritti, servitù, vedute, rapporti fra comproprietari e di vicinanza, ecc.), che esulano dalle agevolazioni della L.R. 14/2009 così come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011, ma che dovranno essere osservate nei possibili interventi in tutto il territorio comunale, e con particolare attenzione nei centri storici per la maggior densità del tessuto edilizio;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) ultimo periodo, rimangono fermi i limiti previsti dall’art. 8, comma 1, del precitato D. M. 1444/1968 e successive modifiche e limitazioni, che recita: *“Limiti di altezza degli edifici – Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; - per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico – artistico”*;

RITENUTO DI:

- recepire ed applicare in tutto il territorio comunale le agevolazioni sugli interventi edilizi, anche in deroga alle previsioni delle Normative, Regolamenti, Strumenti Urbanistici e Territoriali,

Comunali, Provinciali e Regionali, consentite dalla L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, negli ambiti di applicazione previsti art. 9 della stessa, senza introdurre particolari limitazioni e/o modalità di utilizzo, ad eccezione per i “centri storici” di cui ai successivi punti;

- escludere dall’applicazione delle agevolazioni della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, gli interventi sugli edifici ricadenti nei “Centri Storici” per i quali il vigente P.R.G. ha assegnato i seguenti Gradi di Protezione, ciò per garantire la necessaria e coerente tutela al patrimonio edilizio storico, ancorché di vario livello di qualità architettonica e valore testimoniale ed in generale ai contesti dei “centri storici”:
 - 1) *Restauro Filologico*;
 - 2a) *Restauro e Risanamento conservativo – edifici storici di rilievo e/o facenti parte di quinte*;
 - 2b) *Restauro e Risanamento Conservativo – tessuto edilizio storico a vario livello di conservazione*;
 - 2c) *Restauro e Risanamento conservativo – edifici rimaneggiati*;
 - 3a) *Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici dei centri storici e dello spazio rurale anteriori al 1934 ben inseriti , con specifiche qualità di progetto*;
 - 3b) *Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici anteriori al 1934 integrati nel tessuto storico*;
 - 4) *Ristrutturazione Edilizia di Tipo B – edifici di epoca fascista e/o di autore, con valore testimoniale (che disciplina anche gli interventi sugli edifici privi del grado di protezione nelle Z.T.O. “A” dei centri storici minori)*;
 - 5a) *Ristrutturazione Edilizia tipo C – edifici posteriori al 1934, integrati nel contesto, ma con alto grado di trasformabilità della facciata e del distributivo*;
- **ammettere** l’applicazione delle agevolazioni della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, gli interventi sugli edifici ricadenti nei “Centri Storici” per i quali il vigente P.R.G. ha assegnato i seguenti Gradi di Protezione, subordinandoli al parere vincolante del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Servizi alla Città o di un suo espresso delegato, potendo avvalersi – caso per caso – di esperti in materia di centri storici e del patrimonio edilizio storico, sia facenti parte del personale interno al Settore, sia rivolgendosi a professionisti esterni:
 - 5b) *Ristrutturazione Edilizia di tipo C – edifici da trasformare*;
 - 6) *Demolizione e Ricostruzione in sito*;
 - 7) *Demolizione e Ricostruzione entro un piano di recupero*;
 - 8) *Demolizione senza Ricostruzione*;
- applicare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14/2009 – *in continuità con quanto già stabilito con la succitata deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2009* - per gli interventi che prevedano l’utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o il ricorso alle energie rinnovabili un incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 20% del contributo di costruzione prescritto dall’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune;
- applicare, sempre per favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile – come nuova azione introdotta dalla L.R. 13/2011 - quanto ammesso dall’art. 7, comma 1bis, lett. b) della L.R. 14/09, riducendo al 50% il contributo di costruzione prescritto dall’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune) per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh su edifici diversa dalla “prima casa di abitazione”, posto che per quelli sulla “prima casa di abitazione” opera l’esenzione del contributo ai sensi del disposto della lett. a) del suddetto comma 1 bis;
- stabilire in ordine alla apparente contraddizione derivante dalla diversità di esenzione e/o riduzione del contributo di costruzione dei disposti dell’art. 7, comma 1, della L.R. 14/2009 (*che*

prevede che per gli interventi di cui agli art. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo) e dell'art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (che prevede l'esenzione di detto contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari) che quest'ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni planivolumetriche ammesse ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/20011, trattandosi di normativa speciale, eccezionale e temporanea;

- precisare che in via generale l'applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, non comporta l'esclusione di altre normative di carattere urbanistico - edilizio, che consentono comunque interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti e ricomposizioni plani - volumetriche, modifiche al sedime e/o alla sagoma, demolizioni e ricostruzioni anche con aree adiacenti diverse, ammettendo la contestualità degli interventi;
- applicare alle Denunce di Inizio Attività e Permessi di Costruire proposti ai sensi della L.R. 14/2009 i medesimi diritti di segreteria inerenti ai corrispettivi titoli abilitativi per le normali attività edilizie;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- il parere favorevole del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Servizi alla Città in ordine alla regolarità tecnica;
 - il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
 - il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
- allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Rispetto all'appello iniziale sono presenti i Consiglieri De Salvador Silvano, Rasera Berna Francesco, Roccon Luigi, Zoleo Maria Cristina ed assenti Colleselli Eugenio e Perale Marco.

Presenti: n. 30

previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Rasera Berna Francesco, Roccon Luigi)

votanti: n. 28

con voti:

favorevoli: 28

contrari: ---,

DELIBERA

1. DI RECEPIRE ED APPLICARE in tutto il territorio comunale le agevolazioni sugli interventi edilizi, anche in deroga alle previsioni delle Normative, Regolamenti, Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e Regionali, consentite dalla L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, negli ambiti di applicazione previsti art. 9 della stessa, senza introdurre particolari limitazioni e/o modalità di utilizzo, ad eccezione per i "centri storici" di cui ai successivi punti;

2. DI ESCLUDERE dall'applicazione delle agevolazioni della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, gli interventi sugli edifici ricadenti nei "Centri Storici" per i quali il vigente P.R.G. ha assegnato i seguenti Gradi di Protezione, ciò per garantire la necessaria e

coerente tutela al patrimonio edilizio storico, ancorché di vario livello di qualità architettonica e valore testimoniale ed in generale ai contesti dei “Centri Storici”:

- 1) *Restauro Filologico;*
- 2a) *Restauro e Risanamento conservativo – edifici storici di rilievo e/o facenti parte di quinte;*
- 2b) *Restauro e Risanamento Conservativo – tessuto edilizio storico a vario livello di conservazione;*
- 2c) *Restauro e Risanamento conservativo – edifici rimaneggiati,*
- 3a) *Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici dei centri storici e dello spazio rurale anteriori al 1934 ben inseriti , con specifiche qualità di progetto;*
- 3b) *Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici anteriori al 1934 integrati nel tessuto storico;*
- 4) *Ristrutturazione Edilizia di Tipo B – edifici di epoca fascista e/o di autore, con valore testimoniale (che disciplina anche gli interventi sugli edifici privi del grado di protezione nelle Z.T.O. “A” dei centri storici minori);*
- 5a) *Ristrutturazione Edilizia tipo C – edifici posteriori al 1934, integrati nel contesto, ma con alto grado di trasformabilità della facciata e del distributivo;*

3. **DI AMMETTERE** l’applicazione delle agevolazioni della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, gli interventi sugli edifici ricadenti nei “Centri Storici” per i quali il vigente P.R.G. ha assegnato i seguenti Gradi di Protezione, subordinandoli al parere vincolante del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Servizi alla Città o di un suo espresso delegato, potendo avvalersi – caso per caso – di esperti in materia di Centri Storici e del patrimonio edilizio storico, sia facenti parte del personale interno al Settore, sia rivolgendosi a professionisti esterni:

- 5b) *Ristrutturazione Edilizia di tipo C – edifici da trasformare;*
- 6) *Demolizione e Ricostruzione in sito;*
- 7) *Demolizione e Ricostruzione entro un piano di recupero;*
- 8) *Demolizione senza Ricostruzione;*

4. **DI APPLICARE**, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14/2009 – *in continuità con quanto già stabilito con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale 28/07/2009 n. 35-* per gli interventi che prevedano l’utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o il ricorso alle energie rinnovabili un incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 20% del contributo di costruzione prescritto dall’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune;

5. **DI APPLICARE**, sempre per favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile – come nuova azione introdotta dalla L.R. 13/2011 - quanto ammesso dall’art. 7, comma 1bis, lett. b) della L.R. 14/09, riducendo al 50% il contributo di costruzione prescritto dall’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune) per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh su edifici diversa dalla “prima casa di abitazione”, posto che per quelli sulla “prima casa di abitazione” opera l’esenzione del contributo ai sensi del disposto della lett. a) del suddetto comma 1 bis;

6. **DI APPLICARE** in ordine alla apparente contraddizione data dalla diversità di esenzione e/o riduzione del contributo di costruzione dei disposti dell’art. 7, comma 1, della L.R. 14/2009 (che prevede che per gli interventi di cui agli art. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo) e dell’art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (che

prevede l'esenzione di detto contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari) che quest'ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni plani volumetriche ammesse ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/20011, trattandosi di speciale, eccezionale e temporanea;

7. **DI PRECISARE** che in via generale l'applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, non comporta l'esclusione di altre normative di carattere urbanistico – edilizio, che consentono comunque interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti e ricomposizioni plani - volumetriche, modifiche al sedime e/o alla sagoma, demolizioni e ricostruzioni anche con aree adiacenti diverse, ammettendo la contestualità degli interventi;

8. **DI PAPPPLICARE** alle Denunce di Inizio Attività e Permessi di Costruire proposti al sensi della L.R. 14/2009 i medesimi diritti di segreteria inerenti ai corrispettivi titoli abilitativi per le normali attività edilizie.

INDI

Presenti: n. 30

previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Rasera Berna Francesco, Roccon Luigi)

votanti: n. 28

con voti

favorevoli: n. 28

contrari: n. ____

non votanti: n. ____

con distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gli interventi sono analiticamente riportati nel processo verbale.

Allegati: Fogli pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Comunale

ROBERTO NATALE

Il Presidente

ORESTE CUGNACH



COMUNE DI BELLUNO
(PROVINCIA DI BELLUNO)
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



PARERE DI LEGITTIMITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione n. 922/2011 ad oggetto: L.R. 08.07.2011 N. 13 DI PROROGA, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 08.07.2009 N. 14 - INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 4 DELLA STESSA L.R. 13/2011., esprime parere **favorevole** in ordine alla legittimità.

Belluno, li 30/08/2011

Sottoscritto dal Segretario Generale
NATALE ROBERTO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO
(PROVINCIA DI BELLUNO)
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E SERVIZI ALLA CITTA'

Vista la proposta n. 922/2011 ad oggetto: L.R. 08.07.2011 N. 13 DI PROROGA, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 08.07.2009 N. 14 - INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 4 DELLA STESSA L.R. 13/2011., ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarita' tecnica.

Belluno, li 18/08/2011

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO
(PROVINCIA DI BELLUNO)
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

COMUNE DI BELLUNO
Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 24/08/2011

OGGETTO: L.R. 08.07.2011 N. 13 DI PROROGA, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 08.07.2009 N. 14 - INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 4 DELLA STESSA L.R. 13/2011..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 12/09/2011

Sottoscritta
dal Funzionario del
Servizio Segreteria Generale
GRIS ALBERTO
con firma digitale